

COMUNE DI CONTIGLIANO

(PROVINCIA DI RIETI)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

Seduta in 1° convocazione
del 20-02-2015

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici, il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO
alle ore 16,45 e nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale
debitamente convocato con avvisi spediti nei modi di legge, in sessione
~~ordinaria~~/straordinaria ed in 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
INTERVENTI E
PRESTAZIONI
SOCIALI.

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1. TONI Angelo	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. GARBINI Francesca	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FRATTALI Claudio	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. MARTELLI Ernesto.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. TOCCI Andrea.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. MARTELLUCCI Antonio.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. RENZI Silverio	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. LEONARDI Sara.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. SPOLETINI Roberto.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. MURATORI Massimo.....	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. RENZI Danilo.....	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. PESCHI Federica	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. BAIOTTO Antonella	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sono presenti gli Assessori esterni Sig.ra FICORILLI M. Cristina e Sig.ra PACIFICO Loredana

Partecipa alla seduta il Segretario **Massimi Dr. LINO**

Il Presidente **TONI Dr. Angelo** in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta **pubblica** sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che alle ore 17,00 entra il consigliere di minoranza, Sig. Massimo Muratori, pertanto i presenti sono n. 13;

Sentito il Sindaco che relaziona quanto segue:

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";*

Visto il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante *"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";*

Considerato in particolare:

- che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 e 2 del DPCM in oggetto, *"gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati";*

- che ai sensi del medesimo articolo 14, comma 2 *"Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1 sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto";*

Richiamate:

- la definizione di cui all'art. 1, comma 1 lettera e), per la quale sono «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto a usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 comma 1 la determinazione e l'applicazione dell'ISEE "ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni";

Ritenuto opportuno e necessario individuare criteri univoci e semplificati per l'applicazione omogenea a livello distrettuale delle nuove norme in materia di ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in premessa richiamato;

Rilevato che l'entrata in vigore della nuova ISEE, nel primo anno di applicazione, avverrà in data antecedente all'aggiornamento delle tariffe, in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione e comunque con criteri di ammissione alle prestazioni, differenti sulla base dell'ISEE vigente al momento della domanda. Pertanto risulta opportuno prevedere norme transitorie che mantengano criteri di equità nell'accesso alle prestazioni stesse;

Premesso che il comune di Contigliano ha necessità di adottare un regolamento di "INTERVENTI E PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI";

Vista la bozza del regolamento di che trattasi, predisposta dagli uffici comunali;

Considerato tale regolamento in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione ed utile per soddisfare le necessità della comunità amministrata;

Visto il D.P.R. 10.09.90, N. 285;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e, in particolare l'art. 42, comma 2, lett. a);

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 22/01/2015;

Relaziona l'Assessore L. Pacifico, che rileva sinteticamente il contenuto del regolamento "Interventi e prestazioni sociali", che specifica meglio rispetto al precedente regolamento, gli interventi; cioè modalità, criteri e beneficiari;

Interviene il consigliere di minoranza Sig.ra Antonella Baiocco, che dà lettura di un documento scritto da allegare alla discussione;

Replica l'Assessore L. Pacifico che ricorda alla consigliera Baiocco come, in sede di commissione, presente la consigliera di minoranza F. Peschi, nulla era emerso da contestare e tra l'altro assente la stessa Baiocco; invita i consiglieri di minoranza a rilevare specifici punti di criticità;

Da ultimo interviene il Sindaco; A. Toni, che rileva la strumentalità della minoranza e difende il lavoro dell'Assessore Pacifico;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visti gli artt. 34, comma 1, 48, 49 e 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

il Responsabile del IV Settore
Francesco Martellucci

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

il Responsabile del II Settore
Rag. Gino Falsini

Ritenuto di provveder in merito;

Con votazione palese che ne da il seguente risultato:

con presenti consiglieri n. 13

votanti n. 13

voti favorevoli n. 9

astenuiti n. 4 (Baiocco, Renzi, Muratori, Peschi.)

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il regolamento di "INTERVENTI E PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI", composto da n. 23 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della stessa;



COMUNE DI CONTIGLIANO

(Provincia di Rieti)

REGOLAMENTO COMUNALE

INTERVENTI E PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI



profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i., gli apolidi rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

- b) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti in situazione di bisogno sul territorio comunale.

Per le persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Art.4

Le priorità di accesso agli interventi

1. Accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

2. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

3. Il Comune pone particolare attenzione, inoltre, all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico

4. Promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda Sanitaria Locale, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) dipendenza;
- f) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- g) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

Art.5

Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.

2. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune che comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.



legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria.

2. Interventi e servizi a favore della famiglia e dei minori:

a) Servizio di mensa scolastica

Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.

Lo scopo del servizio è quello di integrare il momento del pasto nell'orario scolastico, in quanto favorisce la socializzazione e l'integrazione tra gli alunni.

Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze.

b) Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

È possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche per bambini residenti al di fuori del territorio del Comune e frequentanti le scuole del Comune tramite apposite convenzioni con i Comuni limitrofi.

c) Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori

I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il dopo - scuola, corsi o attività sia educative sia ricreative sia sportive.

d) Centro Ricreativo Estivo

Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico e aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola per l'infanzia, per la scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

È offerta loro la possibilità di trascorrere il periodo estivo partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni e feste. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i minori utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia nei confronti delle famiglie.

e) Servizio di assistenza educativa domiciliare/scolastica

L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 - lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale.

Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.

I requisiti per l'accesso si individuano come segue:

- presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
- disagio scolastico e/o culturale;
- nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
- minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli



1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;

b) la situazione familiare;

c) il contesto abitativo e sociale;

d) la situazione lavorativa;

e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;

f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;

g) la disponibilità personale di risorse di rete;

h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;

i) la capacità di assumere decisioni;

l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Art.9

Accesso in situazioni di emergenza-urgenza

1. Nei casi di presa in carico d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, previa autorizzazione preventiva da parte del responsabile del servizio.

Art.10

Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda sanitaria locale.

Art.11

Cessazione presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;

b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;

compartecipazione;

3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Art. 15

Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Art.16

Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Art.17


Dichiarazione sostitutiva unica assente o incompleta

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E. o la presenti incompleta, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima o a non dare seguito alla richiesta di agevolazione.

Art.18

Attività di controllo

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini



2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.


Art.23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

IL PRESIDENTE

Toni Dr. Angelo



IL SEGRETARIO COMUNALE

Massimi Dr. Lino




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On - Line di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire dal 03.03.2015

IL MESSO COMUNALE

PARADISO GIULIANA



La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, è divenuta
esecutiva il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Massimi Dr. Lino
